

GAMBA, RONCHI, STRANO, ALBONI e SAGLIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

secondo la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 che reca disposizioni in materia di « Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati », i predetti istituti d'insegnamento, solo successivamente all'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile;

allo stato attuale è stato emanato solo il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 13 giugno 2003, che reca disposizioni in materia di « Criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare »;

il ministero dell'istruzione, università e ricerca eserciterà il controllo attraverso la verifica degli Statuti emanati dalle singole Istituzioni entro il 15 novembre 2003;

la normativa precedente alla riforma del 1999 in materia di ordinamento (didattico) artistico è quindi ancora vigente, e pertanto le istituzioni di cui sopra, fatta eccezione per l'attivazione dei corsi sperimentali già approvati dal ministero dell'istruzione, università e ricerca negli anni scorsi, non possono modificare in nessun modo gli ordinamenti didattici vigenti fino all'emanazione del regolamento/i come previsto all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999;

si ha notizia che l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, pur in assenza della normativa regolamentare, avrebbe previsto l'attivazione di (nuovi) corsi biennali di specializzazione negli indirizzi sperimentali di Design, Comunicazione Visiva

Multimediale, Comunicazione e Didattica d'Arte, Restauro, Beni Culturali, Arte Sacra —:

se il Ministro sia già a conoscenza di tali notizie, se ritenga opportuno verificarne la fondatezza, e nel caso, quali provvedimenti siano previsti per evitare tali irregolarità, che, tra le altre cose, potrebbero risultare assai pregiudizievoli anche per la formazione degli studenti.

(4-07557)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BANDOLI, VIGNI e CALZOLAIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il radon è un gas radioattivo di origine naturale considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo come indicato nelle « Linee Guida per la Tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati » pubblicate sul S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2001;

il radon ed i suoi prodotti di decadimento sono originati nel suolo e possono contaminare l'acqua; inoltre il radon è presente in alcuni materiali da costruzione;

è evidente che il problema radon attiene alla sfera della geologia in quanto interessa il sottosuolo, l'acqua ed i materiali estrattivi. Nell'interazione tra terreno e struttura, si determinano poi le condizioni di inquinamento interno alle abitazioni e quindi, i trattamenti di bonifica dei suoli di fondazione rappresentano i rimedi più efficaci;

in Italia i livelli di azione nei luoghi di lavoro sono stati normati dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 di recepimento della direttiva europea n. 29 del 1996 e che tale norma al capo III-*bis*

prevede il monitoraggio dei luoghi di lavoro ove si svolgono ai sensi del comma 1:

a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

e) attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

f) attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante;

il comma 2 dispone che le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo VIII del provvedimento citato;

in caso di superamento dei valori di azione l'articolo 10-*quinquies* al comma 3, prevede che l'esercente, avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello,

tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni;

dal che si determina la esclusiva competenza dell'esperto qualificato ad intervenire nella progettazione e direzione dei lavori delle opere di mitigazione volte a ridurre i valori di concentrazione negli ambienti;

L'Allegato V del decreto al punto 9 assegna la possibilità di accedere all'elenco degli esperti qualificati ai laureati o a coloro in possesso di diploma universitario (laurea breve) in chimica fisica, chimica industriale o ingegneria;

l'accesso alla iscrizione è quindi impedito a coloro che appaiono maggiormente preparati ad affrontare il tema della radioattività naturale;

il ruolo dell'esperto qualificato, relativamente alle radiazioni ionizzanti di origine naturale necessita infatti di una approfondita competenza in materie quali la natura fisica e chimica del suolo, la permeabilità dei terreni, la presenza di falda freatica, la tipologia di fondazione;

senza voler nulla togliere alla figura dell'esperto qualificato nella sua funzione di figura professionalmente competente nel settore delle radiazioni ionizzanti in senso lato (macchine radiogene, energia nucleare, eccetera), tuttavia si rileva che, per quanto strettamente di pertinenza alla radioattività naturale, egli non appare sufficientemente preparato per affrontare e risolvere temi legati alla natura del suolo ed alla interazione con gli edifici che sono preminenti materie di studio dei geologi. D'altra parte in altri paesi il problema delle radiazioni ionizzanti di origine naturale attiene alla sfera delle Scienze della Terra —:

se l'attribuzione dei compiti di cui sopra agli esperti qualificati non risulti in contrasto con le attribuzioni di funzioni previste dalle leggi istitutive dei vari ordini

professionali e se non si ritenga di dover adottare iniziative normative volte a rivedere il testo legislativo, prevedendo:

a) la possibilità di accesso all'elenco degli esperti qualificati anche ai geologi;

b) l'affiancamento agli esperti-qualificati di un consulente geologo nella risoluzione dei problemi attinenti la radioattività naturale;

c) l'inserimento della figura professionale geologo quale componente della Commissione richiamata dall'articolo 10-*septies* per la redazione delle guida;

d) l'affidamento ai servizi geologici regionali il compito della perimetrazione delle aree a rischio ai sensi dell'articolo 10-*sexies*. (5-02409)

Interrogazione a risposta scritta:

MARAN. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la signora Giovanna Maier nel 1982 era dipendente del comune di Udine. Nel 1983 chiese e ottenne la cessione del quinto dello stipendio per acquisto della prima casa, per un totale di lire 14.400.000, comprensiva degli interessi (alla signora andarono lire 10.396.490) da restituire in dieci anni con rate di lire 120.000 mensili. Nello stesso anno la signora chiese e ottenne di essere collocata in pensione avendo maturato l'anzianità necessaria;

l'Ufficio conti del personale del Comune di Udine assicurò la signora che la stessa modalità di restituzione sarebbe stata applicata sulla pensione; così avvenne dall'agosto 1983, data della collocazione a riposo, fino al giugno 1985 quando ricevette il Decreto di pensione;

da quella data scoprì che la rata mensile di restituzione era stata abbassata a lire 70.000 ed era diventata vitalizia;

la signora scrisse al Ministero del Tesoro - Direzione C.P.D.E.L. div. 7^a chie-

dendo di darle la possibilità di continuare a pagare il debito coma da contratto, o in alternativa di abbassarle ulteriormente la quota;

alla signora fu risposto che era stata applicata la legge n. 965 del 26 luglio 1965, di cui non era stata informata dall'Ufficio comunale e abrogata successivamente;

nel 1997, avendo calcolato di aver ormai estinto il debito, la signora scrisse all'INDAP chiedendo di essere liberata dal debito ormai restituito;

l'INDAP rispose che in base alla succitata legge la richiesta non poteva venir accolta;

nel gennaio 2003 la signora ha già versato oltre tre milioni delle vecchie lire in più del dovuto;

ove l'attuale situazione proseguisse la signora Maier che avendo sessantasette anni e una pensione di euro 704,00 mensili verrebbe penalizzata in modo inaccettabile per il resto della sua vita, in nome di una legge iniqua e attualmente non più in vigore —:

se, anche alla luce della situazione di cui si è detto in premessa, non ritenga opportuno chiarire il quadro della normativa vigente in materia. (4-07556)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PREDÀ, RAVA, SEDIOLI, FRANCI, BORRELLI e ROSSIELLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 119/2003 prevede che entro il 31 agosto 2003 sia effettuato il pagamento del prelievo sugli esuberanti della campagna 2002/2003;

per beneficiare della sanatoria dei pagamenti arretrati (anni 14, tasso zero) con decorrenza 1° aprile 2004 è previsto: